



FAQ PER I DOCENTI IN REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO

1. Quali sono le attività liberamente esercitabili ovvero che non necessitano di autorizzazione?

Le attività che possono essere svolte liberamente, anche con retribuzione, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali, sono:

- le attività di valutazione e di referaggio;
- lezioni e seminari di carattere occasionale;
- attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
- nonché attività pubblicitiche ed editoriali.

Lo svolgimento di tali attività non deve, però, compromettere l'assolvimento dei doveri istituzionali del docente. Sono disciplinate dall'art 20 del *Regolamento*.

2. Le attività liberamente esercitabili devono essere comunicate al Rettore?

No, dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo del Regolamento in materia, 7 agosto 2020, è cessato l'obbligo di comunicazione preventiva al Rettore delle suddette attività.

3. Gli incarichi gratuiti devono essere autorizzati?

La gratuità dell'incarico non rileva ai fini della valutazione della necessità di preventiva autorizzazione, ai sensi della legge n. 240/2010, art. 6, c. 10, bensì si guarda alla tipologia dell'incarico.

4. Quando deve essere presentata la domanda di autorizzazione? Cosa deve essere allegato all'istanza?

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Rettore per il tramite dell'Ufficio Carriere del Personale docente - email docruolo@amm.units.it - con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data prevista per il conferimento dell'incarico.

La richiesta, che deve essere presentata utilizzando la prescritta modulistica disponibile all'indirizzo: <https://www.units.it/personale/docente/attivita-extra-lavorative>, deve pervenire alla email docruolo@amm.units.it, completa di tutti i dati richiesti e già firmata dal Direttore del Dipartimento di appartenenza. All'istanza deve essere sempre allegata idonea documentazione a supporto, ad es.: copia dell'atto o del documento con il quale è stato proposto il conferimento dell'incarico, bozza del contratto, ecc. La documentazione, se redatta in lingua straniera, dovrà essere accompagnata da una traduzione in italiano.

5. È possibile autorizzare un incarico ora per allora?

No, l'autorizzazione deve essere sempre preventiva.

6. Cosa accade se un incarico viene svolto senza la previa autorizzazione?

Ai sensi dell'art. 53, c. 7 e 7 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, l'Amministrazione è tenuta a chiedere il versamento del compenso dovuto per le prestazioni svolte senza la preventiva autorizzazione che deve essere corrisposto, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Ateneo per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi



equivalenti. L'omissione del versamento del compenso da parte del docente, indebito percettore, costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

7. Sussiste un divieto assoluto di tenuta di partita IVA?

No, costante giurisprudenza ha ribadito che la professionalità dell'attività non sia desumibile dalla mera tenuta di una partita IVA, ma dal suo consapevole e abituale utilizzo per lo svolgimento dell'attività libero professionale, cioè non meramente occasionale.

8. Qual è la differenza tra *funzioni didattiche* e lo svolgimento di *lezioni e seminari di carattere occasionale*?

Si intende per *funzioni didattiche* lo svolgimento di insegnamenti o moduli di insegnamento, anche non retribuiti, nell'ambito di corsi di studio di primo, secondo o terzo livello, di corsi professionalizzanti e di formazione continua, istituiti presso università o enti pubblici o privati, anche stranieri.

Si possono, invece, definire *lezioni e seminari di carattere occasionale* le attività di formazione di natura occasionale che, tra l'altro, non implicano responsabilità in materia di progettazione e organizzazione didattica e/o di verifiche del profitto.

9. Al ricercatore di ruolo può essere concessa l'autorizzazione allo svolgimento di funzioni didattiche?

L'autorizzazione può essere concessa solo se è stata affidata al ricercatore di ruolo, nell'anno accademico in corso al momento della presentazione della richiesta, attività didattica frontale ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge n. 240 del 2010, ovvero risulti che la mancata attribuzione non è ascrivibile alla volontà dell'interessato.

10. Cosa si intende per *funzioni di ricerca*?

Si intendono gli incarichi, anche con retribuzione, comportanti responsabilità di gestione di fondi e/o di persone, assunti nell'ambito di progetti e/o programmi di ricerca facenti capo a enti pubblici o privati, diversi dall'Ateneo.

11. Cosa si intende per *consulenza*?

Si intende un'attività extra-istituzionale realizzata in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestata senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al suo svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

12. Come distinguere tra la *consulenza consentita* e l'*attività libero-professionale vietata*?

Il distinguo logico-concettuale tra attività consulenziali consentite e attività libero-professionali vietate va individuato facendo riferimento ad un criterio fattuale basico, ovvero la frequenza temporale dell'attività consulenziale svolta con continuità, assiduità e sistematicità nell'anno solare e/o in più anni, tale da diventare abituale e dunque "professionale", e a due indici sintomatici, di per sé non probanti in modo assoluto, ovvero l'entità degli introiti extra (superiori alla retribuzione annua da professore) e l'apertura di partita IVA. Qualora concorrano il criterio base e uno dei due indici sintomatici, l'attività, pur formalmente qualificata come consulenziale, configura un'attività libero-professionale vietata e quindi incompatibile.

13. Cosa si intende per attività di *collaborazione scientifica*?



Si intende l'attività di cooperazione e/o collaborazione, svolta nell'interesse prevalente di persone fisiche e giuridiche diverse dall'Ateneo, caratterizzata da elevata qualificazione scientifica, prestata in qualità di esperto della materia, ad esempio: la partecipazione a progetti di ricerca o a programmi speciali di carattere internazionale, la collaborazione in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory board*, inclusi quelli delle Riviste, purché questi non siano Organi dell'ente e l'incarico non sia di natura gestionale o istituzionale, nel qual caso va richiesta la previa autorizzazione rettorale.

14. Cosa si intende per attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale?

Si ritiene possa ricomprendere le attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore.

15. Cosa si intende per attività pubblicistiche ed editoriali?

Si ritiene possano concretizzarsi in collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie, simili ed altre attività pubblicistiche ed editoriali.

16. È possibile svolgere incarichi presso le associazioni di volontariato?

Ai sensi della Circolare della Funzione Pubblica 19 febbraio 1997, n. 3: *<<Sono escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessità della preventiva autorizzazione, le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. (...)>>*.

Diversamente se l'incarico riguarda lo svolgimento di compiti istituzionali o gestionali presso tali soggetti, servirà presentare la richiesta di preventiva autorizzazione rettorale.

17. È possibile svolgere incarichi presso le società sportivo-dilettantistiche?

Ai sensi del art. 25, c. 6 del decreto legislativo n. 36/2021, così come modificato dall'art. 1, c. 17 del decreto legislativo n. 120/2023, i docenti universitari *"possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, [...]. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta [...]."*

18. L'incarico di Consigliere/Presidente del Consiglio di un Ordine professionale deve essere autorizzato?

Sì, perché rientra tra i compiti istituzionali presso soggetti terzi, per lo svolgimento dei quali è prevista la previa autorizzazione rettorale, ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo in materia.

19. L'incarico di consulente tecnico di parte (CTP) può essere liberamente svolto?

Sì, ai sensi dell'art. 20, c. 1, del Regolamento di Ateneo in materia possono essere svolte liberamente consulenze per motivi di giustizia.

20. L'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU) può essere liberamente svolto?



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

[Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori - FAQ](#)

È sempre ammessa l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio (CTU), di verificatore, di commissario *ad acta* e di altri uffici/incarichi, oggetto di designazione da parte dell'autorità giudiziaria, purché non comprometta l'assolvimento dei doveri istituzionali del docente.